PER

LA CHIESA DEL PURGATORIO AD ARCO

COL

DUCA DI S. TEODORO.



Saepe error ingens sceleris obtinuit locum.
Seneca Hercul. fur ver. 1238.

Un Pio luogo destinato agli uffizj più augusti di Religione, trovasi sventuratamente spogliato della massima parte dei suoi beni, per negligenza di chi lo ha rappresentato.

Se gl' interessi dei Corpi Morali si son riputati mai sempre interessi pubblici, non potrà esservi chi non creda appartenergli la causa, per la quale scriviamo.

Il patrimonio della Chiesa del Purgatorio ad Arco di Napoli, il più sagro per ragion dell'origine onde provviene, non che pel fine cui è diretto, è stato notabilmente diminuito dei più vistosi crediti. Cotanta rovina è l' effetto dell' oscitanza di chi per lunghi anni lo ha amministrato.

Nulla ha trascurato il danneggiato pio luogo per riparare in parte alla sciagura in cui è caduto, e lunga pezza ha esitato sul temperamento a prendere contro chi ebbe causa al male. La gravezza del già sofferto danno, non pertanto, e la tema fondata del più grave a soffrire, lo han da ultimo determinato, e con estremo dolore, a batter quella strada, da cui naturalmente era avverso.

Nell' epoca in cui nel nostro Regno istallato venne il novello regime ipotecario, alla testa degli affari della Chiesa del Purgatorio trovavansi il fu cavaliere D. Francesco Gaetani, il fu Duca di S. Valentino, e'l Duca di Parete D. Francesco Caracciolo, che durò in tale amministrazione fino all'epoca della sua morte avvenuta nel 24 ottobre del 1824.

Non vi è chi non conosca le obbligazioni, che furono ingiunte ai creditori ipotecarj, di render pubblici i lor crediti, mercè la inscrizione negli uffizj delle ipoteche, nella Provincia ove erano i beni ipotecati (1), nè vi è del pari chi ignori le pene fulminate all' oscitanza di coloro, che avessero trascurato di eseguire la testè indicata inscrizione.

Chi godea ipoteca sui beni presenti, e futuri del debitore, di che ordinariamente gli antichi titoli eran muniti, la vedea circoscritta sui beni presenti soltanto (2). Le alienazioni eseguite dal debitore dei fondi ipotecati, accompagnate per avventura dalla trascrizione, estingueva ogni qualsiasi dritto ipotecario, su di essi ritualmente costituito, se non iscritto (3). Nelle graduazioni l'anteriorità della inscrizione vincea

(1) *Legge del 3 gennajo 1809.*
(2) *V. l' art. 79 cit. leg.*
(3) *Art. 80 d. leg.*

la preesistenza, e la remota data degli altri titoli. Il privilegio perdea ogni sua natura: Desso divenia ipoteca semplice, e quindi rimanea spogliato della poziorità del rango.

La congerie di tutti questi danni fu sofferta dal Pio luogo, che difendiamo, sol perchè al Duca di Parete, che 'l rappresentava, e che avea in mano la somma delle sue cose, non piacque uniformarsi alla legge, a quella legge, che tolte le ambagi dell' antica pratica in rapporto al regime ipotecario, il ridusse a principj uniformi, da cui non pochi beni ne son derivati all'ordine sociale, e per la speditezza delle contrattazioni, e per la pubblica fiducia.

La massima parte del patrimonio della Chiesa consisteva in crediti: Dessi per lo più eran contratti *a censo bollare*, della più remota data, costituiti colle più cospicue, e più opulenti famiglie del nostro Regno. Le stipulazioni erano state dettate con quell' accorgimento, e con quelle cautele, che la pratica delle diverse epoche avea sanzionate. Le clausole penali, le rescissorie, il così detto *Costituto e precario*, e ben mille altre misure caventi, accompagnavanle.

Le vicende dei tempi infinito vantaggio avrebbero dovuto arrecare alla Chiesa creditrice. La deduzione del patrimonio dei debitori, il disordine dei loro affari, la loro morosità, la minorazione e mancanza delle cautele, rendendo repetibili i capitali delle rendite costituite a bassa ragione, avrebbe fatto senza dubbio raddoppiare la fortuna della nostra cliente.

La mancanza delle inscrizioni ipotecarie, non solo l'à privata di tanto bene, ma le ha invece arrecata l'irreparabile perdita di taluni suoi capitali, e quel che più monta, l'imminente pericolo di perderne altri di somme vistose. Le sue ragioni privilegiate si son distrutte. I creditori posteriori per titolo han preso nelle diverse graduazioni, quel danaro, che loro non sarebbe mai spettato. Qualche volta il depauperato Pio luogo avendo tentato sostenersi in qualche aringo giudiziario, vi è rimasto succumbente ancor nelle spese.

Nel decembre del 1822 il Duca di Parete determinossi finalmente ad iscrivere i crediti della Chiesa: Si avvide del grave male che le avea arrecato, volle rimediarvi, ma il rimedio giunse ben tardi.

Dei crediti irreparabilmente perduti ne distingueremo due classi. Alla prima assegneremo quelli per mutuo, o per contratti di annua rendita. Alla seconda quei, che traggono origine dalle largizioni dei benefattori.

Appartiene alla prima classe il credito di ducati 573, e 88 col signor Giovanbattista Caracciolo Principe di Melissano (1), con un arretrato d'interessi di ducati 537 e 12 netti, computati sino al 9 decembre del 1833, alla ragione del 4 per 100; credito guarentito del privilegio per esser servito il da-

---

(1) *Istrumento del 9 aprile 1781 per gli atti di notar Priggiotti di Napoli.*

naro a ristorare la famosa casa del lodato Principe, qui in Napoli, lungo la strada dei Regj Studj.

Appartengono alla seconda classe i seguenti capitali.

1. Quello di ducati 100 col signor Giulio Antonio Acquaviva di Aragona, e per esso il signor Giovanni Girolamo d'Aragona, conte di Conversano, con un arretrato d'interessi di ducati 25, e 20 netti, computati a tutto il 6 gennaro del 1833, alla ragione del 4 per 100 (1).

2. Quello di ducati 300 coi signori Vincenzo e Francesco Giuliano, con un arretrato d'interessi di ducati 194 e 53 netti, a tutto il 30 luglio 1833, alla ragione del 4 per 100 (2).

3. Quello di ducati 100 col signor Giovanni Biscardi Marchese di Gualdialfiera, e per esso il principe d'Alessandria, con un arretrato d'interessi, di ducati 30 netti, a tutto il 17 marzo del 1833, alla ragione del 4 per 100 (3).

4. Quello di ducati 48, e 53 colla signora Amelia Imperiale duchessa d'Andria, e per essa il Duca d'Andria Carafa, con un arretrato d'interessi di du-

---

(1) *Istrumento del 7 gennaro 1722 per gli atti di Notar Ferraiuolo di Napoli.*

(2) *Istrumenti del 12 luglio 1746, del 5 agosto detto anno, e 1 febbraro 1752.*

(3) *Istrumento del 13 marzo 1771 per notar Michele Ferraiuolo di Napoli.*

cati 65, e 46 a tutto il 31 decembre del 1833, alla ragione del 4 per 100 (1).

5. Quello di ducati 100 col signor Giuseppe Greco marito di D. Vittoria del Giudice, e per essi D. Ferdinando Ajala, con un arretrato d' interessi di ducati 107, e 95 netti a tutto il 17 ottobre 1833 alla ragione del 4 per 100 (2).

6. Quello di ducati 100 col signor D. Francesco Pescara Duca della Saracena, al presente il Duca di Calvizzano, con un arretrato di ducati 52, e 25 netti, decorsi a tutto il 30 ottobre 1833, alla ragione del 4 e mezzo per cento.

7. Quello di ducati 200 col Duca della Torre D. Nicola Filomarino, con un arretrato di ducati 165, e 60 d'interessi decorsi a tutto il 1833 (3).

8. Quelle di ducati 100 col Principe di Teora, con un arretrato d' interessi di ducati 95, e grana 84, a tutto il 1833 (4).

9. Quello di ducati 100 con D. Filippo Caracciolo di Castelluccio, con un arretrato d'interessi di ducati 59 computati fino al dì 25 giugno 1833.

---

(1) *Istrumento del 21 settembre 1739 per notar Nicol' Antonio Ferraiuolo.*

(2) *Istrumento del 17 ottobre 1759 per notar Prigiotti di Napoli.*

(3) *Istrumento del 7 marzo 1712 per Notar Nicolantonio Ferraiolo di Napoli.*

(4) *Istrumento del 18 febbraio 1744 per detto Notar Ferraiuolo.*

Che irreparabile sia la perdita degl' indicati capitali si conosce ben volentieri da chi sia per avventura informato dello stato di fortuna degl' indicati debitori. La casa del principe di Milissano cadde sotto spropriazione forzata. Il privilegio della Chiesa degenerato in ipoteca semplice per mancanza d'inscrizione, non trovò posto nella gráduazione : Desso fu vinto dai crediti di date assai posteriori. Il Principe debitore non guari è trapassato in uno stato di notoria indigenza. Le famiglie del Conte di Conversano, del Principe di Alessandria, del Duca d'Andria, de' signori Giuliani, di Ajala, del Duca della Torre, del Principe di Teora, di Castelluccio veruna speranza fan nutrire alla Chiesa di ricuperare i suoi capitali. Nelle graduazioni aperte sul prezzo ricavato dalla vendita giadiziaria de' dl loro beni, per quanto sante siensi rinvenute le ragioni creditorie dello nostra cliente, ciò nondimeno non si è trovato alcun posto per esse.

L'elenco poi dei crediti, dei quali fondatamente si teme la perdita in tutto, o in parte, anche pel difetto della iscrizione è il seguente.

1. Quello di duc. 21842, e gr. 82 col fu D. Giovanni Andrea Caracciolo Cicinelli Principe di Cursi, e per esso il di lui figlinolo D. Gennaro, con un arretrato d'interessi in ducati 11206 netti, dovuti a tutto decembre 1833 alla ragione del 3 1/2 per 100.

Tra i duc. 21842, e gr. 82 di sorte, facevanvi parte duc. 909 versati per le riparazioni della magnatizia Casa del debitore, dirimpetto l'antico Sedile Montagna qui in Napoli. Tal privilegio venne accompagnato

dalla cessione delle ragioni degli artieri, cui fu pagato il danaro. La Chiesa lo ha reclamato nella graduazione apertasi sul prezzo della testè indicata casa. Tuttochè il giudice collocatore vi avesse fatto diritto, pur nondimeno al Tribunale non è piaciuto aderirvi, attesa la tardiva inscrizione, della qual sentenza essendosene gravato il Pio luogo, vi è rimasto condannato anche alle spese del giudizio. Pel dippiù del suo credito benchè vedesse chiaramente non esservi posto nella graduazione di Napoli, ciò nondimeno non ha trascurato di presentarvi i suoi titoli, come li ha presentati del pari nell'altra graduazione apertasi in Lecce. Faccia Dio che in questa abbia a ricuperar qualche cosa.

2. Quello col già Monte instituito dal quondam D. Fabrizio Ruffo Priore della Bagnara, e per esso D. Francesco Ruffo Principe della Motta, di ducati 16750, più ducati 3951.37 netti per interessi decorsi a tutto il 3 decembre 1833, alla ragione del 3 1/4 per 100.

Si è non guari spropriato il magnifico palazzo di questo Principe dirimpetto porta Alba quì in Napoli. Si è aperto il piudizio d'ordine, vi è stata chiamata la Chiesa. Chi le assicurerà il grado nella nota? I suoi titoli sono della più antica data, ma non così le inscrizioni.

3. Quello di ducati 16300 col fu Duca di Seminara, e per esso il Principe di Cariati D. Scipione Spinelli. Egli è vero che la Chiesa trovasi in possesso di parecchi annui canoni assegnatile dalla casa

Cariati, a titolo di più facile esazione, siffatto assegno però è inferiore agl'interessi, che avrebbe dritto a conseguire pel suo capitale.

La Chiesa tuttochè avesse le più energiche ragioni a fare eseguire la rescissione del contratto, che rimonta all'epoca del 29 marzo del 1763, rescissione ordinata con sentenza del 1810 dal già tribunale di prima istanza, pur nondimeno il non essere stata eseguita dal fu Duca di Parete la rinnovazion della inscrizion presa nell'Ufficio della conservazion delle Ipoteche sin dal dì 4 agosto 1809 (unica inscrizione, che contasi a miracolo tra le tante trascurate dal Duca) la mette nella circostanza di non poter dimandare la restituzione del suo capitale, attesa la lunga lista dei creditori, che non per data di titolo, ma per anteriorità d'inscrizioni la primeggiano. Oltre il pericolo adunque che corre il Pio Luogo di perdere l'assegno, di cui è in possesso, evvi il danno attuale pel minore interesse che esigge, danno di già verificato, che debbe senza dubio nei modi di legge esser liquidato.

4. Quello di ducati 3145.50 col Duca di Carinari D. Cesare Mormile, con un arretrato di più annate d'interessi. La Chiesa ha fatto parte del giudizio d'ordine apertosi nel tribunale civile di Terra di Lavoro, ma sventuratamente dopo le opposizioni alla nota di graduazione, prodotte dai creditori esclusi dal giudice collocatore, rimane col fatto interamente esclusa. Per non lasciare via intentata ha appellato

dalla sentenza emessa dal tribunale di Santa Maria, per ottener forse l'esclusione di qualche creditore, che ha preteso immeritamente d'occupar posto nella nota.

5. Quei col Duca di Montecalvo, col Duca del Gesso, con D. Gregorio Sansone, col Duca di Rodi Caracciolo, il primo di ducati 400 con ducati 165 d'arretrati; il secondo di ducati 200 con ducati 201 d'interessi; il terzo di ducati 100 con ducati 58 d'interessi, e l'ultimo di ducati 200, con ducati 64 e grana 80 di annualità, son pur dessi pericolanti, attesa la tardiva inscrizione. La Chiesa intanto ha presentato i suoi titoli nelle graduazioni di già aperte, sì in Napoli, che in provincia di Capitanata.

6. Chiude da ultimo un tanto lacrimevole elenco il considerevole credito col marchese di Ugento D. Domenico d'Amore. Esso presenta il valore capitale di ducati 13,000 con un arretrato d'interessi d'oltre ducati 30,000. Il contratto per effetto dei diversi subingressi rimonta sino all'epoca del 1694. Il danaro fu impiegato dalla Chiesa per l'acquisto di due *feudi Alliste*, e *Fellino*, ed il credito quindi veniva guarentito dal privilegio. Mette orrore il considerare (ed è questa circostanza marcabile in questo credito della Chiesa) che in tutto il tempo, della gestione del Duca di Parete, non solo non sia stato conservato colla inscrizione, ma siasi omesso dippiù qualunque passo giudiziario per ricuperarlo, non ostante si fosse già ottenuta l'assistenza su quei due feudi, per la compera dei quali fu erogato il danaro.

Dopo la morte del Duca di Parete l'inscrizione al fine si è presa in Napoli, e nella provincia di Lecce, senza alcun risparmio di danaro. Le antiche procedure si son parimente rianimate, e nulla si resta intentato pel ricupero di un credito di tanta importanza.

Fin dal 24 febbrajo 1825 furono spiccate dalla nostra cliente le più ampie proteste contro il Duca di S. Teodoro D. Carlo Luigi Caracciolo, nella qualità ereditaria dello zio Duca di Parete, per tutte le conseguenze nascenti dalla di costui cattiva amministrazione, massime per non aver prese le inscrizioni ipotecarie. Il male che in allora era solamente temuto, essendosi poscia in gran parte verificato, imperiosamente richiedeva una formal dimanda per l' *id quod interest*. Tale azione per lo appunto è stata instituita contro il Duca di S. Teodoro nel 13 decembre del 1834; nè si è trascurato invitarlo collo stesso libello a prender conoscenza, e far parte delle graduazioni, tuttora pendenti, nelle quali è chiamata la Chiesa, acciò vegga i suoi interessi, esamini il modo come il Pio Luogo difendesi, e lo indennizzi volta per volta del danno che risente, qualora le sue ragioni creditorie per le tardive inscrizioni, posto alcuno non abbiano nelle note graduatorie.

A rettamente discutere la causa, di cui scriviamo, abbiamo creduto utile dividere il lavoro nel modo che segue.

Ci occupiamo dapprima ad esaminare se debba pur misurarsi la risponsabilità del Duca di Parete se-

condo le leggi del tempo, in cui assunse l' incarico di amministrare gl' interessi della nostra cliente, e da quali fonti scaturisca la risponsabilità degli amministratori di un Corpo Morale, pel danno che gli provviene dalla loro oscitanza. Esaminiamo dappoi le teorie generali sulla colpa e negligenza, sulle diverse gradazioni di esse, veggendo di qual colpa mai sian tenuti gli Amministratori. Facciam da ultimo l' applicazione delle teorie generali alla causa, analizzando minutamente la natura dell' azione, cui ha avuto ricorso la Chiesa, e la misura dell' indennizzamento ad ordinarsi.

CAP. I.

Pria di qualunque esame, sembraci utilissimo, anzi necessario l' osservare che la causa, di cui trattiamo, deesi in alcuni suoi punti, colle antiche patrie nostre leggi discutere. Egli è certo che, avanti alla pubblicazione della novella legislazione, il fu Duca di Parete governava la Chiesa, che difendiamo. I suoi doveri adunque debbonsi esaminar senza dubbio secondo le regole del tempo, in cui li assunse, nè la sua risponsabilità potrebbe diversamente essere misurata (1).

Le leggi positive non possono guardare che i fatti avvenire (2). Desse portan sempre la clausola

---

(1) *La nomina del Duca di Parete segna l'epoca del dì 7 decembre 1808.*

(2) *Leges et constitutiones certum est futuris*

salutare: *Transacta, finitave, ea de re rata sunto* (1). Ciò che più non esiste, osservano gli Ontologi, qual è il passato, non può esser colpito da ciò ch'è reale (2). La libertà civile del cittadino, dichiarano i pubblicisti, rimane sempre illesa dal principio della non retroattività delle leggi (3). Le contrattazioni, in contrario, sarebbero sempre vacillanti; ogni dritto rimarrebbe sospeso e dubbioso; l'ordine della società s'immergerebbe in pregiudizievole diffidenza.

Tuttochè chiarissimo fosse questo principio, purnondimeno spesso ne riesce difficile l'applicazione. Ogni qualvolta all'epoca della pubblicazione di una nuova legge trovasi taluno aver acquistato un diritto, questo ad ogni patto debb'essere rispettato. Or poichè nelle convenzioni i dritti, e le obbligazioni si acquistano, e contraggonsi al momento, in cui desse vengono conchiuse, n'è surta la massima *che il tempo della loro conchiusione è quello che ne regola gli effetti* (4). Quando l'atto è formato in modo che non

---

dare formam negotiis, non ad facta praeterita revocari; nisi nominatim, et de praeterito tempore, et adhuc negotiis pendentibus cautum sit. L. 7 C. de legib.

(1) *V. la leg. 1 §. fin. ff. ad SC. Tertill.*

(2) *Wolf. Ontol. Vol. 1 p. 24. Ediz. in 4. Francfort.*

(3) *Burlamaqui droit public. p. 12. vol. 1.*

(4) *In contractibus spectatur tempus contractus, quae est summa differentia inter contractus et le-*

più può esser soggetto a cambiamento, la nuova legge non lo colpisce affatto, e debb' essere giudicato a norma delle leggi, sotto l' impero delle quali fu stipulato (1). Nel caso poi siasi acquistato solo la speranza a conseguire un dritto, senza essersi verificato il momento, in cui l'atto produr dovea il suo effetto, la nuova legge lo colpirà senza dubbio, e l'atto dovrà regolarsi secondo le disposizioni novelle.

Ella è per altro marcabile la distinzione che i dottori usano nell' applicazione della massima della *non retroattività* delle leggi agli accordi in generale. Dividon ben essi gli effetti *diretti* delle convenzioni dagl' indiretti, i primi dichiarano indipendenti dai novelli atti legislativi, i secondi non già. Sono conseguenti diretti delle convenzioni, quelli che naturalmente da essi derivano, indiretti quei che provvengono da fatti

---

gata, sive quae legatis aequiparantur — Cujac. tom. 6. C. 116 L. 38 ff. de Verb. obligat. L. 18 ff. de R. J.

(1) *Quaecunque negotia jam ante legem novum latam, quoad essentiam suam fuerunt perfecta, licet consumationem suam, suosque effectus ab actu demum post novam legem futuro, eoque non extensivo, adhuc expectent, ea ad praeterita omnino referenda sunt, adeoque ex anterioribus legibus, nequaquam ex nova lege lata, judicanda, modo non integrum sit negotium, juxta novae legis emendandi placita, et perficiendi* — Jac. Tob. Rehinalth. Obser. §. 5 n. 5.

posteriori. Tutte le quistioni per esempio relative alla pruova, o all'effetto di una convenzione, debbono esser giudicate secondo la legge, ch'era in vigore all'epoca, in cui la convenzione seguì. Se per l'opposto si trattasse di un fatto relativo alla verità della convenzione stessa, ma posteriore, tutte le contestazioni relative alla pruova, ed all'effetto di questo fatto, esser dovrebbero giudicate secondo le leggi, sotto l'impero delle quali il fatto ha avuto luogo (1).

Nelle circostanze, nelle quali ci versiamo, trattasi appunto dell'indennizzazione del danno avvenuto ad un corpo morale per colpa di chi rappresentavalo; trattasi dell'azione *diretta mandati*, che nasce naturalmente dalla contrattazione, ch'ebbe luogo tra l'amministratore, e l'amministrato. Quest'azione quindi non potrebbe diversamente essere esaminata, che colle leggi del tempo in cui fu assunto l'incarico.

Le diverse *conferme* ricevute dagli Amministratori della Chiesa, lungi dal far dubitare se le di loro obbligazioni, e la loro risponsabilità misurar debbasi a norma delle leggi anteriori, vieppiù l'assunto confermano, e chiara presentano l'applicazion della regola or ora esposta. Che altro è mai una *conferma* se non la dichiarazione perchè si persista, e si duri nell'incarico ricevuto? Racchiude forse novella commessa? L'*etimon* della parola ributta ad ogni modo questa

(1) *Vedesi questa distinzione adottata dalla giurisprudenza delle Corti di Francia. Leggasi* il Sirey an. 1818 part. 1 p. 55.

idea, dessa è affatto contraddittoria coll' essenza dell' essere. La confirma di un amministratore, di un mandatario, di un rappresentante un corpo morale, non è che un *rimando* alla pristina sua nomina, all' incarico assunto nel bel principio della sua gestione. Niuna novità dessa produce, nulla pone in essere più di quel che già preesisteva.

Se però l'azione cui la Chiesa ha avuto ricorso, non può essere esaminata che colle leggi anteriori, la liquidazione del danno non può altrimenti farsi che colle leggi vigenti. Il danno è un fatto posteriore alla convenzione, l'è estrinsecò, e si è verificato sotto l' impero delle leggi nuove.

Abbiam creduto far precedere queste osservazioni perchè man mano vedrassene l'utilità, ed il conseguente a trarsene. Non pertanto esaminerem noi le quistioni che la causa presenta anche sotto il rapporto delle leggi vigenti, e ciò per torre qualunque perplessità dall' animo dei nostri giudici.

CAPO II.

La risponsabilità di un amministratore pel danno che arreca al suo amministrato, da tre fonti, a nostro credere spontaneamente scaturisce. Dal *Gius naturale*, e precisamente da quella parte di esso, che dicesi *de Officiis* (1), dal dritto pubblico, massime da ciò che concerne il *jus Civitatis* (2), dal dritto

---

(1) *Vid. Grot. de Jur. bel. ac Pac. vol. 2, p. 459. Ediz. Losanna —*

(2) *Hobbes de civ. vol. 1. Ediz. Amsterdam.*

civile, ed in particolare dalle teorie sulle *proccure*, e sui *mandati*.

Ella è massima incontrastabile di ragione universale che, ogni fatto qualunque dell'uomo, il quale arreca danno ad altrui, obbliga l'autor di esso al risarcimento; ed è del pari evidente che deve per natura rispondersi non solo di un fatto *doloso*, ma eziandio di una qualunque siasi *colpa* (1).

L'uomo dotato delle due facoltà, dell' intelletto, cioè, e della volontà, s' impegna senza dubio nelle conseguenze nascenti dall'abuso che faccia dell' una, o dell'altra. Benchè il solo danno non sia la misura della imputabilità delle azioni, pur tuttavia egli è vero che l'ordine sociale risente pei vizj di volontà, ugualmente che pei vizj di previdenza (2). Colui che per imprudenza arreca un danno ha commessa sempre una ingiustizia, tuttochè non abbia avut' intenzione di nuocere, egli non può quindi andar esente da responsabilità (3).

I Romani, le Leggi dei quali, a preferenza di ogni altro popolo, massime dopo il loro incivilimento, di raro allontanavansi dal *gius necessario* (4), ebber

---

(1) *Ved. gli art. 1336 e 1337 LL. CC.*

(2) *Romagnosi Genesi del dritto penale pag. 37.*

(3) *Domat. le Leg. civ. nel loro ordine naturale. Vol. 6, p. 450.*

(4) ***Diss. Radulphi in Thes. Everardi Otton. de Just. jur. Rom.***

cura di dar fuori una legge *popolare* sul risarcimento dei danni arrecati per ingiuria. Dessa fu appunto l'Aquilia, che prese tal nome dal Tribuno Aquilio, che ne fu il promotore (1). Sotto nome di danni cagionati *per ingiuria* intendea la legge qualunque diminuzione del patrimonio altrui, sofferto ingiustamente (2). Riparava quindi il danno cagionato per qualsiasi colpa, ed imprudenza, sia che fosse consistita nel fare, o nel non fare, purchè colui per di cui causa avveniva il danno fosse stato obbligato ad una qualche diligenza (3). L'azione cui dava luogo, era quella così detta *in factum* (4), oltre l'altra diretta così detta *de lege Aquilia* (5).

Facciam cenno di questa legge, anche perchè si è ritenuta mai sempre dalla comune dei dotti per la più bella sposizione delle teorie di *dritto eterno* sulla materia dei danni arrecati per colpa.

Il dritto pubblico, e pur desso altra sorgente della risponsabilità, di cui è discorso.

La società in genere si compone di altrettante

---

(1) *Vicat. Lexic. Jur. Vocab. Lex Aquil. Hein. Antiq. Rom. ad tit. de Leg. Aquil.*

(2) *L. 5, §. 1. L. 49 §. 1. D. ad L. Aquil. §. 2. Inst. de Leg. Aquil.*

(3) *L. 44 D. ad L. Aquil. §. 3 Inst. de Leg. Aquil. L. 8 L. 27 §. 9 L. 29 §. 5 L. 30 §. 3 D. ad L. Aquil. L. 13 §. 7 ff. de Acquir. Rer. dom. §. 6 Inst. de Leg. Aquil.*

(4) *L. 51 ff. ad Leg. Aquil.*

(5) *L. 7 §. 3, e 6 L. 9 eod.*

picciole società, che diconsi Università, pubblici Stabilimenti ec.; essi non potendosi di per loro rappresentare è mestieri che 'l siano per mezzo di altri. Interessa all' ordine pubblico che questi esseri morali siano in istato di opulenza, poichè dal lor bene quello degl' individui ne deriva. Or non sarebbe forse procurarne il dissolvimento, se per poco si ammettesse che i loro amministratori, e rappresentanti fossero di qualunque risponsabilità esenti? (1).

La parola *amministrare* va così congiunta con quella *di render conto*, che non mai ritiensi come amministratore colui, che risponder non dee della sua negligenza. Qualsiasi clausola in qualsiasi atto togliesse ad un amministratore siffatta risponsabilità, torrebbe all' essere la sua essenza, e quindi la farebbe interamente scomparire (2).

Le Università, ed in genere tutt'i corpi morali, son poco men che cose *sacre*. La restituzione in intero si accorda loro al par che ai minori (3), ed il giudicato contro di essi pronunziato, cui per niun modo da altri puossi resistere, va rettificato ogni qualvolta fossero essi stati male, o men difesi in giudizio (4).

---

(1) *Bonnin Principj di amministr. pubbl. vol. 3 pag. 312.*

(2) *Idem. Vol. 3, p. 128.*

(3) *L. 4. C. Ex quib. caus. majores.*

(4) *L. 1. C. de Jur. Reipubl.*

Non dassi amministratore, che risponder non debba della sua oscitanza. Ciò è scritto pei curatori delle giacenti eredità (1), ciò pei tutori (2), ciò pei mariti, cui è dato di fruire amministrando dei fondi dotali (3): ciò per gli amministratori giudiziarj (4). La morale pubblica risentirebbe non poco da un principio opposto, non può quindi immaginarsi che vi sia ch'il pensi.

La risponsabilità in esame si attinge da ultimo dalle nozioni civili sulle procure, e sui mandati. Per noi sta che un mandato sia appunto quello che si effettua tra un corpo morale, e colui che lo amministra. Se il mandato è un contratto consensuale (5) si conchiude tra l'amministrato e l'amministratore al momento in cui costui riceve la nomina, e l'accetta sia espressamente, sia tacitamente (6). Se è un contratto meno solenne, se basta una semplice lettera a solennizzarlo, che anzi una parola sola, desso si compie appena si scriva un appuntamento, mercè il quale a taluno si affida la causa di un corpo morale (7).

---

(1) *Art. 733, e 721. LL. CC.*

(2) *Art. 373. 392 LL. CC.*

(3) *Art. 1375 LL. CC.*

(4) *Art. 23 Legge ultima sulla spropriazione forzata.*

(5) *Art. 1856 LL. CC.—L. 1 3 5 D. Mandati.*

(6) *Art. 1857 LL. CC—*

(7) *Art. citat.*

La Chiesa del Purgatorio vien dessa generalmente rappresentata da tutt' i suoi benefattori, ma sarebbe ben impossibile che da tutti fosse amministrata. Sta perciò scritto negli statuti di fondazione che, l'università dei benefattori debbe mettersi di accordo nella scelta di tre governatori, cui è data l'amministrazione. Or questa scelta non racchiude un mandato? Che se questo contratto per sua natura è grazioso (1), tanto più il nome di mandatarj meritano gli amministratori dei corpi morali, per quanto meno ricevono di emolumento per l'opera che prestano.

Crediamo che in niun modo possa ricorrersi all' idea di altro contratto. Non potrebb' essere *senza dubbio la locazione delle opere*, tra perchè questa debbe andar sempre congiunta colla fissazione della mercede, tra perchè ha luogo ordinariamente tra gli operai, ed intrapreditori (2). Non potrebbe essere la gestione dei negozj, poichè il quasi contratto poggiando sul consenso presunto, non può aver mai luogo quando evvi una qualche commessa espressa, o tacita (3). Non potrebbe essere infine un *contratto innominato*, imperciocchè l'essenza di questi contratti consiste appunto nell' equivalente, che un

---

(1) *Art. 1858 LL. CC. — L. 2 ff. Mandat.*

(2) *Art. 1626 LL. CC.*

(3) *Art. 1325. 1326. LL. CC. — L. 41 ff. de Negot. Gestis — §. 1. Instit. de obligat. quae quasi ex contractu nascuntur.*

contraente riceve dall'altro, lo che non verificasi negli amministratori, massime quando *graziosamente* prestano la loro opera (1).

Il dritto naturale adunque stabilisce il principio della risponsabilità in colui che arreca danno per colpa. Il dritto pubblico lo applica agli amministratori dei corpi morali. Il dritto civile è quello che vi estende tutte le nozioni sui mandati.

CAPO III.

Presso i Giureconsulti i vocaboli *colpa e negligenza* sono stati mai sempre convertibili. Indistintamente la negligenza si è presa per colpa, la colpa per negligenza (2). Francesco Ottomano (3) il primo ha creduto che l' una dall'altra fosse distinta. Chiama egli colpa quella oscitanza che in *faciendo consistit*, negligenza poi quella che in *non faciendo stat*. L' una dall'altra divide chiamando causa la negligenza, effetto la colpa, antecedente la prima, conseguente la seconda.

Questa cotanto metafisica distinzione nè punto nè poco crediamo potersi adottare, sia perchè non ri-

---

(1) L. 1. ff. de prescript. verb.

(2) L. 1 §. is quoque ff. de obblig. et Act. L. socius L. 3. ff. pro socio L. 213 ff. V. S. L. Impub. 7 §. 7 de suspect. tut. L. magna ff. de V. S.

(3) Franciscus Hottoman. in §. item is cui res in verso exactam diligentiam.

conosciuta nel testo del dritto, sia perchè oscura piuttosto, anzichè rischiara le teorie in materia di azioni colpose.

Ogni effetto coll' azione che lo produce può essere connesso sia probabilmente, sia necessariamente. Quando di necessità da una dat' azione deriva un' effetto, o pur quando questo è molto probabile, colui che fa tale atto, di necessità vuole il conseguente. Allorchè di rado avviene da una dat' azione un male, ha luogo precisamente la colpa. Questa, a rettamente definirla, altro non è che un fatto poco ponderato col quale si arreca altrui ingiusto danno. Sotto qual punto di veduta par che sia stata guardata da Ulpiano, poichè dice: *culpa est non facere quod facere oportet* (1).

Egli è vero che così definita la colpa, presenta la sua distinzione dal dolo e dal caso, dal dolo, ch'è un vizio della volontà, dal caso, ch' è ciò che umanamente non può prevedersi, detto nei diversi luoghi del testo, *Vis divina* (2), *Vis maior* (3), *Damnum fatale* (4).

---

(1) *L. 1 ff. de V. S.*

(2) *L. 13 ff. commod.*

(3) *L. 16 ff. de rei vindicat. L. 13 ff. de pign. Action.*

(4) *L. si servus D. de Verb. obbligat.*

Culpa est omne factum non de industria, quo nocetur alteri, si modo huius facti casus et periculum humano captu praevideri potuit, et id quod fa-

La diligenza nelle nostre azioni può avere diversa gradazione. Può essere usata in un grado sommo, in un grado medio, in un grado infimo. Da ciò spontaneamente fluiscono i seguenti canoni. Quando una cosa rarissime volte accade, ma col massimo grado di diligenza può scorgersi, la mancanza di questa costituisce quella colpa, che chiamasi volgarmente *levissima*. Allorchè una cosa di raro avviene, e puossi prevedere con la lieve diligenza, la mancanza di questa costituisce quella colpa, che dicesi *lieve*. Se poi una cosa non molto di rado avviene, ma coll' infimo grado di diligenza può prevedersi, la mancanza di questa costituisce quella colpa, che dicesi *lata*.

La rarità degli avvenimenti, e la mancanza di diligenza costituisce dunque la colpa. L' una è nella ragione opposta dell'altra, poichè il caso più raro esige maggior diligenza. La colpa è nella ragione opposta dell' attenzione. I diversi gradi di colpa si misurano nella ragione inversa dei diversi gradi di

---

cis id nullo tuo jure facias. Omne factum, *ut intelligamus etiam quod omissum et neglectum est, nam qui negligit facit, et autem culpa etiam in non faciendo consistit. Donellus in tit. C. Mandati.*

Culpam definio omne factum inconsultum, quo nocetur alteri injuria. Facti nomine etiam quod omissum, neglectumque est intelligimus: Nam non facere quod facere oportet et culpa est. Vinnio ad tit. de Mandato.

diligenza. La riflessione l'attenzione e la diligenza sono nella ragione della cultura di chi agisce.

Lasciamo d'indagare se nel corpo del dritto facciasi pur cenno della colpa così detta *lievissima*. Mandiamo i curiosi a leggere sul proposito l'Ugone Donello (1), cui è piaciuto sostenere che in *jure* la colpa *lieve* confondasi colla *lievissima*. In quanto a noi, pensiamo che ben sia stata dai Giureconsulti l'una dall'altra distinta. Vi siam mossi dacchè in taluni luoghi fassi parola di *nimia diligenza*, in altri di *esattissima diligenza*, in taluni altri di *semplice diligenza* (2).

Egli è certo che per colpa lata intendesi in dritto l'omessione di quella diligenza, che il volgo suol usare nelle sue cose (3), che tutti gli uomini sogliono praticare, o che colui che ha agito avrebbe adoperata in proprio affare. Questa è quella che veggiamo chiamata *culpa latior* (4) *gravior* (5) *crassa*, *supina dissoluta negligentia* (6).

(1) *Donnell. in C. ad tit. Mand. v. 172.*

(2) *L. 18 ff. Commod. L. 2 ff. §. 4. Quib. mod. re contrhait. obligat. L. 1. §. 4. ff. de oblig. et act. L. 72. D. pro soc. §. ult. Inst: de societ. L. 23. de Reg. Jur. L. cum res ff. de Legat. 1.*

(3) *L. 123 ff. de V. Sig. L. 32. ff. Deposit. L. penult. D. de Jur. et fact. ignorant. L. si putator D. ad leg. Aquil.*

(4) *L. 32. D. Deposit.*

(5) *L. homo liber 54 §. 2. ff. de Acqu. rer. domin.*

(6) *L. 226. ff. de V. Sign. L. 7. D. de Adm.*

È evidente altresì che siffatto genere di colpa si paragona al dolo, che anzi sì indistintamente si usano i due vocabili di colpa lata, e di dolo, che sembran convertibili (1).

Tra i tanti esempj che passo passo i Giureconsulti presentano della colpa lata, eligiamo quello di Ulpiano (2). Taluno avendo ricevuto incarico di comperare un fondo, se abbia permesso, *amicitia ductus*, che si fosse da altri acquistato, la di costui colpa è

---

et tut. L. 3. ff. §. 1. de suspect. tutorib. L. 29. ff. Mand. L. 55 de Aedilit Edict. L. 6. ff. de Jur. et fact. ignorant.

(1) *L. 4. ff. de Mag. Con. L. cum res 47 §. penult. ff. de legat. 1. L. 8. D. §. 3. de Praecariis L. 72 §. 3. cum simil.*

Quod Nerva diceret, culpam latiorem dolum esse, Proculo displicebat, mihi verissimum videtur. Nam et si quis non ad eum modum, quem hominum natura desiderat, diligens est, nisi tamen ad suum modum curam in deposito praestat, fraude non caret. L. quod nerva ff. Depositi.

Culpa generaliter etiam dolum complectitur. Et dolus culpa est, ubi appellatio culpae in legibus continetur. Ut in lege Aquilia vindicatur damnum injuria datum idest culpa. Sic enim veteres injuriam ea lege acceperunt. Et tamen inter omnes convenit ea lege teneri etiam eum qui damnum dolo dedit. Donell. in Cod. ad tit. Mandat.

(2) *L. Si Procurat. ff. Mandat. §. ult.*

la più grave. Egli senza dubbio non si sarebbe così comportato in suo affare. Non così avrebbe praticato se avesse voluto acquistar per se il fondo, che dovea comperar pel mandante. Ha egli omesso di usar quella diligenza, che tutti gli uomini sogliono usare nelle loro cose. La sua colpa sente di dolo, e di fraude (1).

Quel che ci narra Isocrate di Lisia ci presenta un esempio di dolo. L'aver di fatto costui comperato per se quel carro, che servir dovea per Alcibiade nei giuochi Olimpici, mentre mandato avea ricevuto a comperarlo per costui, non è che un dolo, un abuso del mandato. Lisia *non mala mente* peccò, *sed pravo animo*, *quia grave est fidem fallere*

Vien dai Giuseconsulti chiamata *lieve* quella colpa che consiste nella omissione di quella diligenza, che il diligente padre di famiglia suol praticare nel disimpegno dei suoi affari. Suol dirsi *lieve* ancora la colpa di colui che mette nel disimpegno degli affari altrui quella stessa poca diligenza che usa nei proprj (2).

---

(1) *Culpa lata est omne factum quod alteri nocetur, non data ad id opera, sed tamen eo facto, quod dolo sit proximum, idest ex facto, quod is, qui facit, non admitteret in rebus suis, aut cujus casum et periculum omnes homines intelligunt. Donel. in C. ad tit. Mandat.*

(2) *L. 32. ff. Deposit.*

Culpa levis est id factum quo nocetur alteri injuria, non tamen mala mente, sed per im-

L'esempio di questo genere di colpa l'abbiamo dallo stesso Ulpiano (1). Taluno avendo avuto l'incarico di fare un' esigenza, dopo averla fatta, se abbia consegnato il danaro ad una persona poco conosciuta per farlo pervenire al mandante, e questa in vece sen fugga, avrà egli commessa una colpa lieve. Dovea il mandatario, nella specie proposta, usare quella diligenza che un diligente padre di famiglia avrebbe usata. Ha abbondato in buona fede con

---

prudentiam. Non mala mente, ut distinguatur a culpa lata. Nam et si lata culpa dolus non sit, non tamen peccatur lata culpa, nisi mala mente; et haec culpa dicitur fraude non carere. Donel. in C. ad tit. Mand.

Juris auctoribus diligens pater familias *dicitur qui quaecunque humano captu et intelligentia praevideri possunt praevidet, et cavet, ne quid damni res capiat, qui idem omnia faciat in rerum suarum administratione, quae pro humana intelligentia ad rem tuendam, et conservandam, et recte gerendam pertinet. Hoc ita esse, ita probatur. Nam qui diligens pater familias idem dicitur et frugi, ut idem sit frugi, et pater familias. Frugi autem homo et pater familias est is qui omnia facit fructuose. Unde et a veteribus dictum esse hominem frugi omnia recte facere. Id quod et in proverbium abiit, quod meminit Cicero lib. 4. Quaest. Tusc. Donel. d. t.*

(1) *L. 10 D. comm.*

difetto di previdenza, ha mostrato che questa stessa dabbenagine avrebbe usata nei suoi affari.

La colpa adunque ha indubitatamente le sue partizioni. Queste vengon dettate dalle leggi, debbono perciò partorir conseguenti.

CAPO IV.

Conosciute le fonti donde la risponsabilità degli Amministratori deriva, e stabilite le teorie generali sulla colpa, ben facile riesce il conoscere qual diligenza debban essi mai prestare, ovvero in altri termini di qual colpa sian mai tenuti (1).

Perciò che concerne dapprima il dritto necessario, ella è cosa evidente che colui il quale s'incarica degli affari altrui, usar debbe quella cura, che a rettamente disimpegnarli pur si convenga (2).

Se l'uomo è tenuto ad esser vigilante nel conservare il suo stato esterno, e nel promuoverne il miglioramento, debb'esserlo al ridoppio nell'amministrazione dell'altrui patrimonio. La ragione di questa maggior diligenza sta appunto nell'incarico addossatosi. L'oscitanza in proprio affare è sempre un reato, ma desso cresce di gran lunga quando è adoperata in altrui faccende, rimanendone offesa la fi-

(1) *Apud veteres diligentiam praestare, idem est ac culpa teneri Donel. in Cod. ad tit. Mandat.*

(2) *Burlamaqui Droit Naturel. Chap. des obligat. Vol. I. p. 120.*

ducia dell' amministrato, e tradito l' ufficio, che si disimpegna.

Per natura ogni colpa ancorchè danno non produca è sempre un male. Tanto rigore ha dovuto necessariamente ricevere delle modificazioni dal dritto positivo, attes' anche la difficoltà dell' applicazione. Sarebbe un allontanare ognuno dall'amministrazione altrui, se multar si volessero quelle negligenze ancora, che o un infinitesimale di danno, o niuno abbian prodotto (1).

Perciò che al dritto pubblico si appartiene non va altrimenti la cosa. I corpi morali son la pupilla degli occhi di uno Stato (2). Gli amministratori del lor patrimonio debbono rispondere di qualche cosa dippiù di un mandatario semplice. Questo dippiù risulta senza dubbio dal maggior interesse, che prende l'ordine sociale, perchè vadan meglio diretti gli affari dei corpi morali, che quei degl' individui semplici.

L' impossibilità fisica in cui trovasi un corpo morale a poter rappresentare se stesso, a poter da se amministrare le sue rendite, ha fatto riputar sempre la colpa, e la negligenza di un amministratore più grave di quella degli altri mandatarj.

(1) *Civiles leges vel addunt, vel detrhaunt juri necessario, sed accidentalia tantum. Cicero de legib.*

(2) *Montesquieu Esprit des lois. Vol. 3 p. 413 Ediz. di Parigi.*

Il mandante potea forse da se far quello, che volle altri facesse; non così un corpo morale. Il mandante potea avvedersi della prima negligenza del suo incaricato; il corpo morale non già. Il mandante potea prestare anche la sua assistenza nel disimpegno dell'affare altrui affidato; il corpo morale non mai.

Tuttochè sia massima di non dover a ciascuno riuscir dannoso il proprio ufficio (1), pur nondimeno da questa veduta di equità declinasi ogni qualvolta trattasi di bene pubblico. Nelle tutele (2), nelle curatele (3) nell'amministrazione dei Corpi Morali (4) benchè *invite* si fossero disimpegnate, ciò non ostante l'ufficio riuscir può dannoso a colui, che lo ha esercitato per ragion delle colpe lievi, in cui sia forse caduto: nè senza gran senno fu fatta da Vespasiano riempier di loto il seno della toga di quell'Edile, che negligentemente adempiuto avea il suo incarico (5).

Quell'ipoteca legale che i nostri prammatici aveano indistintamente estesa a tutt' i corpi morali sui beni dei loro amministratori (6), di che parlano anche le

(1) *Est iniquum damnosum cuique esse officium suum L. 7. ff. de testam. quemad. aperian.*

(2) *L. 1. ff. de tut. et rat. distrh.*

(3) *L. 7. C. Arbit. Tutor.*

(4) *Si legga l'intero titolo del Diges. de admin. rerum ad Civit. pertinen.*

(5) *Sueton. in vita Vespasian.*

(6) *Arg. dalle leg. 4. C. quib. ex caus. major. e 3. C. de Jure Reipubl.*

vigenti leggi civili, (1) altro non era che il mezzo come rendere oculato, da una parte, chi un Corpo morale rappresenta, ed aver dall'altra spedita la via pel risarcimento del danno provvegnente dalla di lui negligenza.

Non vi è chi ignora le regole generali del diritto civile circa la natura delle colpe, delle quali debbe rispondersi per effetto delle diverse civili contrattazioni. Per ciò che riguarda la prestazione del dolo, non evvi obbligazione a disimpegnarsi, che non faccia rispondere della mala fede. E tanto imperiosa questa dottrina, e così gravemente l'ordine, e la morale pubblica riguarda, da ritenersi per nulla qualsiasi stipulazione, in cui veniss' essa contrariata (2). Per ciò che alla colpa lata si appartiene assi ad adottare il principio stesso (3). Dessa si presta in tutti i contrattti, non perchè sia precisamente *il dolo* e la *mala fede* (4) ma perchè di molto ad essa si avvicina, e l'è quasi germana (5).

In rapporto agli altri gradi di colpa, non sempre indistintamente di tutti in tutte le obbligazioni

(1) *Art. 2007. LL. CC.*

(2) *L. 23 ff. de Reg. jur.*

(3) *L. 5 §. 7 L. 10 §. 1 ff. Commod. L. 1 Is. quoque ff. de obbligat. et act.*

(4). *L. 22 §. 3 ff. ad Trebel. L. 7 ff. ad Leg. Cornel. de Sicar. L. tutor 20 C. de Negot. Gestis.*

(5) *L. si fidejussor 29 ff. Mand. L. 7 §. 1. ff. de suspect. tutor.*

si risponde. In quelle contrattazioni, nelle quali *nulla utilitas fuit* di colui, che cadde in colpa, ovvero se un' officiosità siasi da costui prestata, della sola mala fede, e della grave colpa rispondesi. Così nel deposito, a menoche il depositario non siasi spontaneamente offerto a ricevere la cosa depositata (1). In quelle, in cui *utilitas utriusque contrhaentis vertitur* prestasi la grave non meno, che la colpa lieve (2). Così nella locazione, nella società, nel pegno, nella comunione, nell'amministrazione della dote. In quelle da ultimo, in cui *utilitas dumtaxat ejus qui accepit continetur* si presta anche la colpa *levissima* (3). Nei contratt'innominati, e nei legati può vedersene anche l'applicazione, in quanto la lor natura il comporta (4).

Sull' appoggio di queste teorie non è mancato chi si è dato a credere che la risponsabilità del mandatario per le colpe commesse nella esecuzione del mandato sia da regolarsi secondo che il mandato abbia riguardato il solo interesse del mandante, ovvero quello di ambedue. Chi ha così opinato è stato in-

---

(1) *L. 1 ff. Deposit.*

(2) *L. 11 ff. de peric. et Commod. rei vendit.*

(3) *L. in navem §. 31 ff. Locat. L. 18 D. Commod.*

(4) *L. 17 §. 1 e 2 ff. de Praescript. Verbis L. si servus 108 §. 1 e 2 ff. de Legat. 1. L. mulier D. ad Trebell.*

dotto in errore dacchè se il Commodato guardasse il solo vantaggio del commodante, *ut si quis commodasse sponsae, vel uxori quo honestius culta ad se deduceretur* non si sarebbe tenuto in tal caso che della sola colpa grave (1).

Questa opinione non ha incontrato mai l'approvazione dei dotti, ed è stata ritenuta mai sempre per viziosa, ed erronea (2). Nel mandato cessa onninamente l'applicazione della regola generale sulla pre-

---

(1) *L. 5 §. interdum D. Commod. L. in rebus ff. eod.*

(2) *Circa obligationem mandatarii incidere solet quaestio de dolo, culpa, et diligentia, quaenam harum in mandato exequendo, et rerum receptarum administratione mandatarius praestare debeat. Dixeris praeter praestationem doli, et culpae latae nihil a mandatario exigendum, secundum definitionem L. 5 §. 2 Com. esse enim similem depositario seu ei qui rem custodiendam accepit: utrumque beneficii debitorem esse, et contemplatione alterius rem suscipere. Caeterum hanc definitionem in mandato sequi non licet, propter eos textus, quibus expresse traditum est, mandatarium non tantum de dolo, sed etiam ad culpam teneri. Certum autem est, verbo culpae absolute posito significari culpam levem. Plus etiam dicimus culpam levissimam in judicio mandati venire. Sic enim diserte scriptum est in L. a Procurat. 13 C. Mandat. Vinnius in Instit. ad tit. de Mandat. §. 3.*

stazione della colpa, scritta per gli altri contratti (1). Quantunque il mandato sia un contratto che per natura sua rifletta l' interesse del mandante, ed il mandatario v'intervenga per fare un piacere al mandante, senza ch' esso abbia alcun interesse in ciò che ne forma l' oggetto, ciò non di meno il mandante ha dritto di esigere dal mandatario, che si è incaricato dell' affare la buona fede non solo, ma tutta la diligenza, e l' abilità, che esigea l' esecuzione del mandato; per lo che il mandatario è risponsasabile di qualunque danno abbia fatto avvenire nell' aministrazione dell' affare, per qualunque siasi sua colpa, di qualunque grado essa mai sia (2).

---

(1) *Aliena negotia exacto officio geri, nec quicquam in eorum administratione neglectum, ac declinatum culpa vacuum esse L. in re 21 C. Mand.*

In minimis rebus tenetur mandatarius, si quid non modo malitiosius, verum etiam negligentius fecerit. Cicer. pro Roscio Amer. Cap. 38.

(2) *L. 8 §. ult. D. Mand. L. Procurat. 11. C. Mand. L. Contractus D. de Reg. Iur. Modestinus in collect. leg. Mosaic. et Roman. ad tit. deposit.*

A procuratore dolum et omnem culpam non etiam improvisum casum praestandum esse juris auctoribus manifeste declaratur L. 13 C. Mand.

La legge decima ff. Mand. in cui è detto non amplius quam bonam fidem praestare eum oportet qui procurat, non è punto antinoma alle altre disposizioni. In questa legge trattasi di sapere se un

La ragione della differenza tra il mandato e gli altri contratti in rapporto alla prestazion della colpa, si trae da che colui che commette ad altri una qualche cosa non altro vuole che la diligenza nel disimpegno dell'affare, e costui accettando il mandato non ad altro si obbliga che alla prestazione della diligenza. *Spondet diligentiam et industriam negotio gerendo parem* (1).

Il mandatario manca alla buona fede ogni qualvolta non usa nel maneggio dell' affare tutta la cura e destrezza, che si è obbligato d'impiegarvi nell' atto, che accettò il mandato: Nè per altra ragion è così questo contratto chiamato, se non perchè *manus fidei erat symbolus* (2).

---

mandatario, che era stato incompensato di fare pel mandante l' acquisto di un fondo, dopo averlo fatto, e messo il mandante in possesso del fondo acquistato, dovesse esserne garante verso il mandante, si risponde non esservi egli obbligato, perchè dee bastare al mandante che il mandatario l' abbia messo in possesso del fondo, e che abbia usato nel mandato la cura che richiedevasi. Il mandante non può pretendere altro dal mandatario, perchè, dice la legge, questo è tutto ciò che la buona fede esige, nè si può esigere più di quello che la buona fede obbliga.

(1) *Qui suscepit mandatum hoc ipso industriam et diligentiam ad rem exequendam necessariam in se futurum recipere videtur. = Vin. ad tit mand.*

(2) *V. Everard. Ott. in Jurispr. Symbol. Exercit.* 2.

Lo stesso Donello tuttochè, come in altro luogo si è fatto marcare, abbia creduto che in dritto la colpa *levissima* sia lo stesso che la lieve, pur nondimeno egli ben distingue quella colpa lieve che generalmente si presta nei contratti, da quella che prestar si dee dai mandatarj, poichè costoro, egli chiama risponsabili di qualunque leggiera omissione nell'adempimento del loro incarico. La colpa lieve che dagli altri dee prestarsi è quella che *in committendo consistit.*, la colpa lieve che si presta dai mandatarj è quella *quae in quacunque omissione consistit.* (1).

Si è dubitato se il mandatario mancando dell'abilità necessaria pel maneggio dell'affare, di cui si è incaricato, fosse tenuto dei danni avvenuti al mandante per la sua imperizia. La ragione di dubitare è stata quella di non doversi pretendere da chicchessia l'impossibile. La ragione poi di decidere ch'egli sia realmente tenuto del danno, sorge appunto dacchè si avea dritto a pretendere che ei avesse consultato le proprie forze pria d'assumere l'incarico addossatosi (2). L'ignoranza di ciò che dee sapersi è

Hanc per dexteram tuam, te dextera retinens manu
Obsecro, infidelior mihi ac suas, quam ego sum tibi,
Tu hoc age, tu mihi herus nunc es, tu patronus, tu pater,
Tibi commendo spes, opesque meas. Plaut. in Capt. Act. 2. Scen. 3. v. 82.

(1) *Donell. in Tit. Cod. Mandat.*

(2) *Celsus etiam ignorantiam culpae ad numerandam ait. L. 8 ff. Locat.*

pur dessa una colpa; ed è anzi gravissima, imperciocchè funesti esser possono i conseguenti degli errori invincibili dell'intelletto ....

Et versate diu quid ferre recusent
Quid valeant humeri (1).

Le vigenti leggi civili hanno adottate quasi le stesse teorie dell'antica giurisprudenza. Egli è per altro notevole d'essersi stabilito di doversi la garentia del mandatario in riguardo alla colpa applicare men rigorosamente a colui, il cui mandato è grazioso, che a colui, il quale riceve una mercede (2); si è voluto con ciò prescegliere piuttosto una misura benigna, e di equità, anzichè servire al rigore del dritto. Si è voluto richiamare più volentieri in vita la regola, che l'eccezione. Non pertanto le nuove leggi non han mai alterato il principio di dovere il mandatario in generale prestare la colpa levissima Le parole usate nell'art. 1864 LL. CC., *sarà meno rigorosamente applicato*, non possono ricevere diversa interpetrazione. Desse non racchiudono che un'eccezione alla massima scritta nella prima parte dell'art. stesso, *che il mandatario è tenuto per le colpe commesse nell'esecuzione del mandato*.

Imperitia quoque culpae adnumeratur, veluti si medicus, ideo servum tuum caeciderit, quia male eum curavit, aut perperam ei medicamentum dederit. §. 7. Instit. de Leg. Aquil. L. 7 §. ult. L. 8 ff. ad Leg. Aquil.

(1) *Horat de Arte Poet.*

(2) *Art. 1864 LL. CC.*

CAPO V.

Potremci senza dubio astenere dal richiamare alla causa, per la qnale scriviamo, le teorie finora esposte sui diversi gradi di negligenza, perchè non dubitiam punto che, i nostri giudici abbian fin dal principio conosciuto quanto grave sia stato il male commesso dal fu duca di Parete, nel non inscrivere a tempo i crediti della Chiesa del Purgatorio. Se non fossero essi così convinti della morale di questo cavaliere, come noi il siamo, non s' indurrebbero forse mai a credere che una, cotanto grave omissione fosse andata esente dal dolo, e dalla fraude. Immaginerebbero bentosto collusione coi debitori dei capitali non iscritti, ed accordi criminosi per far nelle graduazioni primeggiar le ragioni degli altri creditori.

Che se di fatti la connession molto probabile dell' effetto dannoso coll' azione, che lo produce fa risultar sempre dolosa l' azione stessa, come altrove abbiam dimostrato, ben volentieri si potrebbe applicare al caso il rigor della regola.

A noi intanto mal ci regge l' animo di accagionar di fraude la memoria del defunto. Il treno delle ottime sue qualità, e 'l dovuto ossequio al pio luogo che amministrava, fanno svanire qualunque dubio sulla rettitudine del suo animo. Per quanto però fossimo intimamente di ciò convinti, non possiamo pertanto senza grave cordoglio non dichiarare *colpa* la più riprovabile quella da lui commessa, per aver

mancato di conservare i crediti della Chiesa, che rappresentava.

La legge obbligava a render pubblici i crediti ipotecarj colla inscrizione negli ufficj delle ipoteche, ove erano i beni ipotecati (1). La legge non eccettuava i Corpi morali, gli stabilimenti pubblici: Dessa non declinava dal suo rigore, neanche pei crediti fiscali. Il Duca intanto punto curavasi di adempiere al suo voto nell'interesse del pio luogo, che amministrava. La legge fulminava alla mancanza della inscrizione la perdita dell' anteriorità, del privilegio, e talvolta anche del dritto ipotecario (2), il Duca non pertanto si scoteva dal suo letargo. La legge dalla comune degli uomini era ubbidita, il solo Duca ne disprezzava i dettami, e le comminazioni. Di qual genere dunque fu mai la sua negligenza?

Punto non vale ad iscusarlo il dirsi, d' aver egli creduto che il regime ipotecario fosse stato transitorio, e non avesse racchiuse che disposizioni puramente finanziere. Le leggi son sempre rispettabili (3) qualunque ne sia l'autore, purchè possa ai suoi atti imprimere tal sacro carattere. Sarebbe una eresia in politica il supporre che, un atto legislativo emanato da un occupatore esser non debba ubbidito. Ciò confonderebbe l'azione colla passione, renderebbe

(1) *Art. 2134 Cod. Nap.*
(2) *Art. 2166 Cod. Nap.*
(3) *Cicero de Legibus. l. 3.*

il suddito scrutatore degli atti della sovranità, butterebbe l'ordine sociale nella più orrorosa anarchia. *Tempori cedere, idest necessitati parere, semper sapientis est habitum* (1).

Tutt'i sudditi debbono far uso dei sentimenti di quel Senatore Romano, il quale diceva ch'esso ammirava il passato, senza condannare il presente, che quantunque desiderava dei buoni Principi, punto non lasciava di supportar pazientemente quelli che non lo erano, avendo sempre in mente la necessità di vivere secondo i tempi, in cui siamo. *Se meminisse temporum, in quibus natus sit, ulteriora mirari, praesentia sequi, bonos Imperatores voto expetere, qualescumque tolerare* (2).

Non fu però lo stato della mente del Duca di Parete come vuolsi dare a credere. Quella negligenza dannevole, che mostrò nel disimpegno degli affari del malaugurato pio luogo che rappresentava, convertivasi in altrettanto di diligenza nel disimpegno de' proprii. Inscrisse egli i suoi crediti, conservò i suoi privilegi, trascrisse i suoi contratti d'acquisto, uniformossi in tutto a quella legge, cui non volle ubbidire nell'interesse degli altri.

Valga tutto questo per un dippiù, poichè basta che taluno negligentemente si versi negli affari altrui, per rispondere del suo operato, e delle sue

---

(1) *Idem d. loc.*

(2) *Tacit. Histor 9 — Questa sentenza è chiamata* d'oro *dal Macchiavelli nel Principe.*

omessioni, senza rimaner punto scusato dalla stessa negligenza, che forse usasse nelle sue faccende. Ma s'immaggini pur che il Duca di Parete realmente fosse stato in una tanto falsa supposizione in rapporto all'utitità del novello regime ipotecario, e che coi principj stessi regolato avesse il particolar suo patrimonio. Quando era il momento d'uscir d'inganno? Il veder che tutti si uniformavano al nuovo sistema, il veder regolate tutte le contrattazioni secondo le teorie novelle, il veder giudicare tuttogiorno a danno di coloro che alla legge non eransi uniformati, eran questi fatti da rimuoverlo dal suo errore. Son sempre a superarsi i primi esempj. *Non enim ibi consistunt exempla, unde caeperunt, sed quemlibet in tenuum recepta tramitem, elatissime evagandi sibi viam faciunt* (1).

Sopraggiunse al fine l'epoca fortunata del ritorno in questo Regno del legittimo Sovrano. Il saggio Legislatore solo al bene dei suoi popoli intento, nè punto nè poco alterò il già stabilito regime ipotecario. Rinvenne nella pubblicità delle inscrizioni, e nella formalità della trascrizione l'immagine degli antichi statuti, e delle antiche prammatiche del suo Regno, con utilissime aggiunzioni. Vide nel novello sistema maggior fiducia ispirata nelle contrattazioni, più sicuro il Cittadino, più rare le quistioni. Sacrificò quindi il fasto, e la mal'intesa gloria della novità

(1) *Tacit. in Agricol.*

al pubblico bene. Si ricredette forse il Duca di Parete? I crediti della Chiesa neanche furon resi pubblici colle inscrizioni. La legge neanche fu ubbidita.

Crediamo esser inutile il far marcare di qual grado sia questa colpa, poichè non può esservi chi non la consideri la più dannevole, e grave. Il non vedere ciò che tutti gli uomini veggono, il non darsi cura di ciò, di cui tutti s'interessano, il trasgredire le leggi di ordine pubblico, l' incontrar volontariamente le pene da esse comminate, son senza dubbio delle negligenze, che non possono rammentarsi senza il più vivo dolore.

L' obbligo adunque in chi rappresenta nella università dei dritti la persona del defunto d' indennizzare il depauperato pio luogo che difendiamo è il più sagro. Ci auguriamo il bene di vederlo spontaneamente un tanto dovere adempiere, per purgar così la memoria dell' illustre defunto da quella macchia di cui è contaminata.

CAPO VI.

Secondo il Dritto Romano, che imperava all' epoca, in cui il fu Duca di Parete assunse l' incarico di amministrare gl' interessi della Chiesa del Purgatorio, di unita a due suoi colleghi, l' azione *directa mandati* contro più mandatarj era solidale (1). Or

(1) *Duobus quis mandavit negotiorum administrationem, quaesitum est an unusquisque mandati*

se nei contratti assi a guardar generalmente la legge esistente all' epoca della lor confezione, non potrà esservi chi possa dubitare che solidale appunto sia l'azione, che attualmente sperimenta la Chiesa.

Non dubitiamo d'asserire d'esservi stato taluno (2), cui sia venuto talento di sostenere che la decisione del Dritto Romano sulla solidalità di più mandatarj fosse stata abrogata dal Dritto novissimo di Giustiniano. L'Automne che ha così pensato è stato indotto in errore dacchè in una Novella di questo Imperatore (3) trovasi scritto che, tra più debitori la volontà di obbligarsi solidalmente non presumesi, ma esser debba espressa. La Scuola Francese (4) nommeno che l'Italiana ha mai sempre ritenuto senza la menoma difficoltà, che il disposto nell' indicata Novella non era da estendersi alla insolidalità, che formasi dalla natura stessa dell'obbligazione, come è quella di due mandatarj incaricati dell' amministrazione di uno, o più affari. Cotest' amministrazione non essendo stata tra loro di-

judicio in solidum teneatur. Respondi unumque in solidum conveniri debere, dummodo ab utroque non amplius debiti exigatur. L. 60 §. 2. D. Mandati.

(2) *V. Automne sul §. 2. della L. 60. D. Mandati.*

(3) *Novella 99 Imp. Justin.*

(4) *Leggasi su questo punto il Domat ed il Pothier tra i francesi: il Ciritto ed il Maffei tra gl'italiani.*

visa, essendosi incaricato ciascuno pel totale di essa, la natura stessa del loro impegno esige che ciascuno se ne incarichi pel totale, e ne sia quindi solidalmente tenuto.

Fatta anche astrazione dal contratto di mandato, è principio generale dello stesso Dritto Romano, che se più persone abbiano insieme un qualche danno arrecato, contro cadauna di esse compete l' azion solidale per conseguire l' intero valore della cosa, una con tutti gl' interessi. Che anzi è ben notevole il rigore dell' antica Giurisprudenza sul proposito, imperciocchè il pagamento eseguito da uno di coloro che avea influito al danno, non liberava gli altri dal pagar l' intero. Si credea che ognuno avesse pagata con ciò la pena del proprio reato, qualunque fosse stata la parte che vi avesse presa (1).

Le vigenti leggi civili han portata senza dubio una novità alla teoria della insolidalità tra più mandatarj: Desse hanno stabilito invece che, quando in un solo atto si sono costituiti più procuratori, non vi à solidità tra essi, se non in quanto è stata espressa (2). Tuttoche per nulla dovessimo occuparci ad esaminare siffatta disposizione, poichè la quistione che ci riguarda debb' esser discussa secondo le leggi del tem-

---

(1) *L. 11. §. 2 e 4, L. 51 §. 1 ed ult. ad Legem Aquiliam.*

(2) *Art. 1867 LL. CC.*

po del contratto, pur nondimeno ad evitar qualsiasi dubiezza, non crediamo superfluo far conoscere in che modo esser debbano applicate le nuove teorie sul soggetto in esame.

Assi bene a distinguere il caso, in cui taluno autorizza più procuratori in un atto, che se un solo affare si desse con più atti distinti a disimpegnare a tre distinte persone. In queste circostanze il mandante lungi dal ricorrere alla idea di solidità, potrebbe benissimo sperimentar tre distinte azioni contro i tre procuratori, ciascuna diretta ad ottenere l' intero.

I tre Governatori eletti dall' assemblea dei benefattori della Chiesa del Purgatorio per amministrare il di costei patrimonio, non furono essi eletti in un atto solo. Ciascuno ricevette nomina a parte, ciascuno fu incaricato a rettamente amministrare senza divisione di carichi e di incumbenze. Se anche quindi la lor nomina fosse recente, niuno impedir potrebbe al pio luogo danneggiato il dimandare da ciascun amministratore la rifazione dell' intero danno sofferto, fatta astrazione da qualunque solidità.

A prescindere da ciò, egli è evidente che il novello Diritto à tolta l' insolidalità tra più mandatarj, sol nel caso, in cui nel disimpegno di un affare, potrebbe ciascuno prestar isolatamente la sua opera, non mai allor quando l' affare sia tale da dover essere disimpegnato nella sua totalità da tutti. L' insolidità in questo caso sorge naturalmente dalla natura della cosa. Oltre a che quando più mandatarj siano stati nominati in uno

uno stesso atto, se l'affare sia individuo, ammettendo che non possa agirsi solidariamente coll'azion diretta mandati, par che non possa esservi chi metta in dubbio che l'azione sia *individua*.

È individua quell'azione che nasce da un'obbligazione insuscettibile di divisione, sia reale, sia intellettuale (1), ed è individua quell' obbligazione, che ha per oggetto una cosa, che non possa essere sia naturalmente, sia intellettualmente divisa. Una cosa può essere individua per sua natura assolutamente, e può esserla per rapporto alla mente dei contraenti, o per ragione di talune circostanze, sotto le quali è caduta nel contratto (2). Nel primo caso assi l'indivisibilità *ex contracta*, in questi ultimi quella che dicesi *ex obligatione* (3). Noi non pensiamo che le obbligazioni di fare, e di non fare sien tutte indistintamente individue, come opinavano un tempo alcuni dottori, molto ben rimbeccati dal Dumolin (4): esse esser possono del pari dividue ed individue, secondo la natura del fatto che ne forma l'oggetto, o secondo l'accezion della mente dei contraenti, vale a dire secondo che questo fatto esser possa o pur no

---

(1) *V. il Molineo nel trattato* de divid. et individ.

(2) *V. il Pothier sulle obbligazioni.*

(3) *Gli esempj dell'indivisibilità* ex obligatione *leggonsi nella legge 8 §. 1 ff. ad leg. Falcid. 85 §. 1 ff.* de verb. oblig. *5 ff.* de verb. signif.

(4) *In dict. tract. de divid. et individ. p. 2 num. 201.*

capace di una qualche naturale, o mentale divisione (1).

Allorchè più persone imprendono a disimpegnare l'affare di un terzo, senza dividere tra loro le incumbenze, s'impegnano in un'obbligazione individua, ogni qual volta questo affare non possa scindersi in parti, almeno secondo la mente dei contraenti, massime quando l'opera di tutti debbe concorrere pel suo adempimento. Nella specie in esame abbiamo per lo appunto la indivisibilità *ex obbligatione*. Tuttochè per *natura* il fatto cui si obbligarono i Governadori della Chiesa del Purgatorio di amministrare il di lei patrimonio avesse potuto dividersi in parti, pur nondimeno esso cadde in modo nell' accordo, da non poter essere diviso. Tutti simultaneamente doveano concorrere negli atti di amministrazione, tutti doveano impegnarsi nel fatto della inscrizione. Questo fatto non potea prestarsi in parti. Da un fatto individuo, non può quindi non derivarne che un'azione individua.

Le novelle leggi con alterare il principio delle insolidità tra più mandatarj, non han certamente portata alcuna alterazione alla massima della indivisibilità, vale a dire non han con ciò dichiarate indistintamente dividue le obbligazioni di più persone, che abbian intrapreso il disimpegno di un affare altrui. Evvi tal differenza tra l' insolidità, e l'indivisibilità, da non potersi conchiudere che tolta una, vada via

---

(1) *Gli esempj delle obbligazioni di fare individue leggonsi nelle leggi 5 §. 1, e 15 ff. de Oper. libert.*

anche l'altra, sorgendo la prima dal fatto delle persone che si obbligano, la seconda dalla qualità della cosa (1).

Che se anche immaginar si voglian dividue le obbligazioni assunte dai Governatori della Chiesa del Purgatorio nell' amministrazione del di lei patrimonio, non potrà esservi chi non pensi essere individua quella di prestar la diligenza: *Nec enim in parte diligentia praestari oportet*. Se quando una cosa deesi da più dividuamente, è sempre tenuto all'intero quel solo, per cui colpa sia forse perita; se quando più debbono un fatto, è solo tenuto all'indennizzo dell' intero colui, per cui negligenza desso non si è prestato, con molto più di ragione è sempre individua l' azione dell' *id quod interest*, nel caso in cui tuttochè dividua fosse stata in origine l'obbligazione, pur da tutti si usò indistintamente quella negligenza da cui n'è derivato il danno, di cui si reclama l'indennizzamento (2).

(1) *In correis credendi vel debendi qualitas distributiva, seu multiplicativa solidi, personalis est, et non transit in herede nec ad heredes, inter quos active, vel passive dividitur; sed qualitas solidi in individuis realis est; quia non personis, ut illa concurrit, sed obligationi ipsae, et rei debitae adheret, et transit ad heredes, et in singulorum heredum heredes singulos insolidum* — Molin par. 2. n. 222.

(2) *Multum refert unum heredum debitoris te-*

CAP. VII.

Dovendosi la Chiesa del Purgatorio indennizzar del danno avvenutole, crediamo utile accennar solamente, e di volo, qual debba esser mai la misura di siffatto indennizzamento.

I danni ed interessi non sono che la perdita sofferta da alcuno, ed il guadagno, di cui fu privato (1) *quantum mea interfuit*, *idest quantum mihi abest*, *quantumque lucrari potui* (2). Il numero senza numero dei danni, che potrebbe taluno soffrire per lo inadempimento di una obbligazione, debbe senza dubio ricevere una circoscrizione dalle leggi positive. Tanto più la bisogna ciò richiede, per quanto in-

---

neri secundaria obligatione ut heredem tantum, idest ex facto, vel non facto defuncti tantum; an vero ut ipsum, id est ex suo facto proprio vel non facto =Molin p. 3 n. 5.

In depositi actione, si de facto defuncti agatur, adversus unum ex pluribus heredibus pro parte hereditaria agere debeo; si vero ex suo delicto pro parte non ago; merito quia aestimatio refertur ad dolum quem insolidum ipse admisit, nec adversus coheredes qui dolo negat, actio competit — L. 9 e 10 ff. Deposit.

(1) *Art. 1103 LL. CC.*

(2) *L. 13 D. ratam rem L. 9 §. ult. D. ad exhibendum — L. 33 infine D. Locati.*

finite sarebbero le controversie, e oltre ogni credere potrebbero presentarsi dimande di uno smodato indennizzamento.

Dee bene a distinguersi il caso del dolo da quello della colpa. Quando il danno provviene da dolo, il risarcimento debb' estendersi circa i danni sofferti in rapporto alla cosa, che forma l'oggetto dell' obbligazione, non meno che in rapporto agli altri beni. Niuno intanto tuttochè il danno gli provvenga della mala fede altrui, può pretendere l' indennizzamento di quello che è una conseguenza lontana, ed indiretta dello inadempimento dell' obbligazione (1). Quando il danno provviene da colpa, l' indennizzamento debbe misurarsi secondo quelle vedute, che i contraenti abbian potuto avere all' epoca del contratto (2). Si presume ordinariamente che le parti non abbian preveduto se non i danni, ed interessi, che il creditore potea soffrire in rapporto alla cosa stessa, che ne è stato l'ogggetto, non già quelli, che lo inadempimento dell' obbligazione gli ha cagionati negli altri suoi beni. Noi diciamo *ordinariamente*, poichè molte fiate il debitore può esser realmente tenvto all' indennizzo dei danni, ed interessi estrinseci, quando cioè puossi supporre che nel contratto sieno stati preveduti, e che il debitore vi si sia espressa-

(1) *Art. 1104 LL. CC.*

(2) *Veggasi il Processo verbale del Consiglio di Stato di Francia. Tom. 4 pag. 171.*

mente, o tacitamente sottoposto in caso d' inadempimento (1).

Non abbiamo molto a travagliarci per indicare ai nostri giudici il modo, che debbe tenersi per lo indennizzamento della nostra cliente, poichè essa non ispinge oltre il giusto le sue pretenzioni.

Che debba esser soddisfatta di quei capitali irreparabilmente perduti, non può esservi chi possa metterlo in dubio: ciò ricade precisamente nella regola *quantum abfuit*. Che debba esser soddisfatta degl' interessi non percepiti, lo è evidente del pari: ricade anche nella regola generale *quantum abfuit*. Se il Duca di Parete avesse inscritto i capitali in tempo opportuno, avrebbe avuto essa il mezzo come esser pagata, avrebbe potuto agire con azioni ipotecarie, avrebbe ricuperati i capitali produttivi d'interessi, il danno quindi è una conseguenza diretta della mancanza, e dell' oscitanza del Duca. Il non aver poi inscritti gl'interessi è un danno parimente assoluto, che si aggira intorno alla cosa dovuta, vale a dire in rapporto al fatto, che dovea prestarsi.

Non è meno chiaro che l'indennizzamento debba ugualmente cadere su tutte le spese erogate dalla Chiesa

---

(1) Gli esempj della misura dell' indennizzamento dal danno provveniente dal dolo o dalla colpa altrui posson leggersi nelle Leggi 13 D. de actione empti. 43 in fine, 45 §. 1 ff. eodem, 19 D. Locati, 16 §. 2. D. de evictione. I.a C. de Aedilitio Edicto.

onde ricuperar i suoi capitali nei multiplici, e lunghi giudizj. E state anche questa una conseguenza immediata della negligenza di chi l'ha rappresentata.

Che esser debba da ultimo indennizzata del lucro, che avrebbe sicuramente fatto, se prese a tempo le inscrizioni, avesse ricuperat' i suoi capitali, vale a dire del vantaggio, che le sarebbe provvenuto dalla riscossion di essi, è evidentissimo: ricade nel principio *quantum lucrari potui.*

Non ci dilunghiamo di vantaggio sul proposito, poichè la liquidazione dei danni non è riserbata che al giudizio di esecuzione. Per ora ci basta che la saggezza del Magistrato ordini l' indennizzamento.

CONCHIUSIONE.

Abbiam dimostrato che l'obbligo di un amministratore di un Corpo Morale di renderlo indenne pel danno che gli provviene dalla sua negligenza, risulta dai più limpidi principj dal gius necessario, pubblico, e positivo; che di qualunque grado di colpa sia pur esso risponsabile, e che la più grave sia stata quella commessa dal Duca di Parete.

Abbiam dimostrato che solidale, o per lo meno indivisibile sia l'azione che compete alla Chiesa pel suo indennizzamento. Or non rimane che ottenere quella giustizia che da per ogni lato assiste la nostra cliente. Nella sciagura in cui essa è si miseramente caduta, se le leggi le porgono ajuto, non si dubita che il magistrato la soccorra anch'esso.

Gennaro Zelo.